DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2013

del 1º febbraio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1º marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico [1], rettificato dalla GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 56.

(2) Il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 abroga la direttiva 95/13/CE della Commissione [2], che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1) il testo del punto 4c (direttiva 95/13/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32012 R 0392**: Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1º marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1), rettificato dalla GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 56.»;

2) il testo della sezione 3 dell'appendice 1 e della sezione 3 dell'appendice 2 è soppresso.

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1) il testo del punto 11c (direttiva 95/13/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32012 R 0392**: Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1º marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1), rettificato dalla GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 56 [1].

[1] Elencato a titolo puramente informativo; per l'applicazione cfr. l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»;

2) il testo della sezione 3 dell'appendice 5 e della sezione 3 dell'appendice 6 è soppresso.

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 392/2012, rettificato dalla GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 56, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012 del 7 dicembre 2012 [3].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

[1] GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1.
[2] GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
[3] GU L 81 del 21.3.2013, pag. 17.